

Parti

Ricorrente: Karol Mihal

Convenuto: Daňový úrad Košice V

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, primo comma, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Non assoggettamento di un organismo di diritto pubblico che svolge attività od operazioni in quanto pubblica autorità — Inclusione degli ufficiali giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche — Effetto diretto

Dispositivo

Un'attività svolta da un privato, quale quella di ufficiale giudiziario, non è esente dall'IVA per il solo fatto che consiste nel compimento di atti che rientrano nelle prerogative della pubblica autorità. Anche supponendo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, egli compia tali atti, l'ufficiale giudiziario, ai sensi di una normativa come quella oggetto della causa principale, esercita la relativa attività non già in veste di ente di diritto pubblico, poiché non fa parte della struttura della pubblica amministrazione, bensì in forma di attività economica indipendente, esercitata nell'ambito di una libera professione e, pertanto, non può fruire dell'esenzione prevista dall'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-42/08) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera prestazione dei servizi — Artt. 49 CE-55 CE — Autoveicoli — Uso in uno Stato membro di un autoveicolo immatricolato e noleggiato in un altro Stato membro — Tassazione di tale veicolo nel primo Stato membro)

(2008/C 209/25)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti nella causa principale

Ricorrente: M. Ilhan

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 49 CE-55 CE — Normativa nazionale che prevede la riscossione di una tassa di immatricolazione in occasione del primo uso di un veicolo sulla rete stradale nazionale, indipendentemente dalla durata dell'uso della detta rete — Assoggettamento di una persona, stabilita in detto Stato membro, che ha noleggiato un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e destinato ad essere usato essenzialmente nel primo Stato membro per scopi professionali e privati per un periodo di tre anni

Dispositivo

Gli artt. 49 CE — 55 CE ostano all'applicazione di una normativa nazionale come quella in esame nella causa principale ai sensi della quale una persona residente o stabilita in uno Stato membro, la quale usi principalmente in tale Stato membro un autoveicolo immatricolato e noleggiato in un altro Stato membro, la prima volta che fa uso di tale veicolo sulla rete stradale del primo Stato membro, deve pagare una tassa il cui importo è calcolato senza riguardo alla durata del contratto di locazione del suddetto veicolo né di quella dell'uso di quest'ultimo sulla suddetta rete.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Japan Tobacco, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Torrefacção Camelo

(Causa C-136/08 P)

(2008/C 209/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (rappresentanti: A. Ortiz López, abogado, S. Ferrandis González, abogado, E. Ochoa Santamaría, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), Torrefacção Camelo L^{da}

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 gennaio 2008, causa T-128/06, e riformare la decisione nel senso di dichiarare necessario applicare alla controversia il divieto enunciato all'art. 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ e di escludere, pertanto, accogliendo gli argomenti fatti valere da Japan Tobacco, la registrazione del marchio comunitario n. 1 469 121;
- condannare l'UAMI alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione la ricorrente deduce una violazione, da parte del Tribunale, del regolamento sul marchio comunitario, segnatamente delle disposizioni dell'art. 8, n. 5. Il Tribunale, infatti, pur riconoscendo la notorietà del marchio anteriore, la somiglianza tra i marchi di cui trattasi e la connessione tra i prodotti da loro contraddistinti, avrebbe richiesto una prova effettiva, reale e attuale di uso abusivo del marchio anteriore, laddove l'art. 8, n. 5, suddetto escluderebbe la registrazione già in caso di rischio di violazione del marchio, in forma di vantaggio indebitamente tratto dal suo carattere distintivo o di pregiudizio arrecato allo stesso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-160/08)

(2008/C 209/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kellerbauer e D. Kukovec, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato i bandi di gara relativi agli appalti aggiudicati e avendo aggiudicato appalti di servizi nell'ambito del servizio di soccorso medico senza che fossero stati oggetto di un annuncio pubblico, ossia non in modo trasparente, ha violato gli obblighi che ad essa incombono in base alle direttive 92/50/CEE ⁽¹⁾ e 2004/18/CE ⁽²⁾, nonché i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione riconosce di aver ricevuto varie denunce attinenti alla prassi delle aggiudicazioni di appalti di servizi nell'ambito del servizio pubblico di soccorso medico nella Repubblica federale di Germania. Con tali denunce è stato censurato che di norma gli appalti nel settore di cui trattasi non sarebbero stati oggetto di un annuncio pubblico né aggiudicati secondo regole di trasparenza. Secondo la Commissione il numero generalmente contenuto di gare a livello europeo per prestazioni di servizi di soccorso da parte di enti pubblici territoriali quali titolari del servizio pubblico di soccorso (13 pubblicazioni di bandi di gara in un periodo di sei anni, da parte di solamente undici dei più di 400 Landkreise [distretti territoriali] o kreisfreie Städten [città che di per sé costituiscono un distretto territoriale]) è indizio di una prassi diffusa in Germania consistente nell'aggiudicare tali prestazioni di servizi di soccorso in contrasto con le prescrizioni delle direttive sugli appalti pubblici europee e con i principi fondamentali di diritto comunitario. Inoltre tali appalti sarebbero stati assegnati in assenza misure che garantissero un'adeguata trasparenza e che evitassero discriminazioni.

Con siffatta prassi di aggiudicazione la Repubblica federale di Germania avrebbe quindi violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, nonché i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, e in particolare il divieto di discriminazione sotteso dai citati principi.

In quanto responsabili del servizio di soccorso medico gli enti locali corrispondevano al concetto di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE nonché dell'art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE. Va inoltre ritenuto pacifico che contratti, assegnati nell'ambito del servizio pubblico di soccorso, rappresentano appalti pubblici a titolo oneroso, i quali sono considerati dalle citate direttive e il cui valore oltrepassa manifestamente la soglia rilevante per l'applicazione delle direttive in parola. Dall'insieme delle dette circostanze risulta che i contratti di prestazioni di servizi in questione avrebbero dovuto essere aggiudicati in conformità della procedura prevista dalle direttive e nel rispetto delle loro disposizioni generali sulla parità di trattamento e non discriminazione.